



<b>Oggetto</b>	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/2016 per la concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici, erogatori di acqua allacciati alla rete idrica di Ateneo e prodotti personal care presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano- Bicocca per cinque anni
<b>Valore</b>	€ 3.695.166,00 IVA 10% esclusa per prodotti di piccola ristorazione e IVA 22% esclusa per prodotti personal care (€ 739.033,00 annuali), fatturato presunto e non garantito per il quinquennio, oltre ad € 820,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa)
<b>Procedura adottata</b>	procedura aperta ex art 60 d.lgs. 50/2016
<b>Determina a contrarre</b>	deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126/2023 del 21 marzo 2022 (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024)
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
<b>Codice Identificativo Gara</b>	9916452311
<b>RUP - Responsabile Unico del Procedimento</b>	Arch. Anna Maria Maggiore - Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
<b>UOR – Unità Operativa Responsabile</b>	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
<b>Dirigente Competente</b>	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
<b>Referente/i pratica</b>	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Valeria Donati – tel. +390264485365

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>3</b>
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1 Documenti di gara	4
2.2 Chiarimenti	4
2.3 Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 Durata	6
4.2 Opzioni e rinnovi	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
7.1 Requisiti di idoneità	9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	10
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	11
8. AVVALIMENTO	11
9. SUBAPPALTO.	12
10. GARANZIA PROVVISORIA	12
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1 SCHEDA di partecipazione	18
15.2 Documento di gara unico europeo	19
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	21
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	27
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	29
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:	

## DISCIPLINARE DI GARA

### **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EROGATORI DI ACQUA ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA DI ATENEO E PRODOTTI *PERSONAL CARE* PRESSO GLI EDIFICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA**

#### **1. PREMESSE**

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, di seguito denominata anche stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica appalti e contratti al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: <https://unimib.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>, d'ora in avanti denominato "piattaforma di gara".

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'allegato: "guida alla presentazione delle offerte telematiche" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [https://unimib.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://unimib.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'ateneo all'indirizzo: <https://unimib.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>.

Con determina a contrarre n. 0210471 del 24/06/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione la gestione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici, erogatori di acqua allacciati alla rete idrica di Ateneo e prodotti personal care presso gli edifici dell'Ateneo per cinque anni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano [codice NUTS ITC4C]

CIG 9916452311 - CUI S12621570154202200118

La **Responsabile Unica del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è *l'Arch. Anna Maria Maggiore*.

#### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

##### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

- 1) Capitolato Speciale della Concessione;

- 2) Planimetrie (Allegato 1.a, 1.b, 1.c)
- 3) Piano Economico e Finanziario redatto a cura della Stazione Appaltante;
- 4) Matrice dei rischi (Allegato 2);
- 5) Schema di DUVRI
- 6) Bando di Gara;
- 7) Disciplinare di gara;
- 8) Allegato A/A1 - Scheda di Partecipazione - Casellario;
- 9) Allegato B - Modello DGUE;
- 10) Allegato C – Segreti tecnici e commerciali –dichiarazione ex art 53;
- 11) Allegato D- Modello Offerta Economica
- 12) Allegato E - Modulo per la richiesta di Accesso agli Atti gare elettroniche;
- 13) Allegato F - Guida Ubuy alla presentazione delle offerte;
- 14) Allegato G - Patto di integrità ex art. 1, comma 17, L. 190/2012, approvato dal Cda con delibera n 362 del 2016;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  
[https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_bandi\\_lista.wp](https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp)

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la piattaforma telematica Ubuy indicata in premessa. Solo in caso di indisponibilità della stessa si potranno inoltrare all'indirizzo PEC [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it) avendo l'accortezza di inserire in c.c. l'indirizzo: [centrale.committenza@unimib.it](mailto:centrale.committenza@unimib.it)

In ogni caso le richieste devono pervenire entro il **28/08/2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla apposita sezione di piattaforma relativa alla specifica procedura e all'indirizzo internet [https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_bandi\\_lista.wp](https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

all'indirizzo PEC [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2.4 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso la piattaforma di gara entro e non oltre il termine del **8.09.2023 ore 12:00**, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

## 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara sarà effettuata su un lotto unico: non si è proceduto alla suddivisione, ai sensi dell'art 51, comma 1, d.lgs. 50/16, in più lotti funzionali ex art 3 comma 1, lettera qq) d.lgs. 50/16 per ragioni di uniformità del servizio;

**Tabella n. 1 – Oggetto della concessione**

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Concessione del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici, erogatori di acqua allacciati alla rete idrica di Ateneo e prodotti personal care presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (fatturato presunto e non garantito per il quinquennio)</i>	55900000	P	€ 3.695.166,00 IVA 10% esclusa per prodotti di piccola ristorazione e IVA 22% esclusa per prodotti personal care (€

				739.033,00 annuali)
2	Oneri per la sicurezza			€ 820,00 IVA esclusa

L'importo stimato, ai sensi dell'art. 167 del Codice, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese annuale forfettario per l'utilizzo delle Aree Ristoro dove saranno installati i distributori automatici.

Tale somma, comprendente la manutenzione ordinaria programmata dei locali e degli impianti, la pulizia dei locali medesimi (esclusa la pulizia delle attrezzature che resta a carico del Concessionario), le spese per il consumo di acqua, energia elettrica, forza motrice, riscaldamento e condizionamento, raccolta e conferimento rifiuti di propria produzione, vigilanza, è stabilita forfettariamente in € 60.000,00 + IVA per ciascun anno di durata del contratto più il 3% dei ricavi annui del Concessionario.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 820,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 944.810,00 sulla base del CCNL Terziario, commercio, distribuzione e servizi della Confcommercio.

Il Piano Economico e Finanziario proposto dal Concessionario in sede di gara potrà essere revisionato secondo quanto previsto dall'art.165 comma 6 del Codice. Si evidenzia che tale revisione, in ogni caso, richiede la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al Concessionario e al funzionamento del mercato di settore, atteso che non sarebbero sufficienti all'uopo mere fluttuazioni della domanda, dato fisiologico di ogni mercato.

#### 4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 DURATA

La durata della concessione è di anni 5, decorrenti dalla data di stipula del contratto o da quella eventuale di avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ex art 32, comma 8, d.lgs. 50/16

##### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara *in* più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *In* caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**b) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo complessivo non inferiore a € 739.033,00 IVA esclusa;**

La comprova del requisito sub b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**c) aver eseguito nell'ultimo triennio almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, che prevedano l'installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore a € 1.000.000,00;**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- dichiarazione contenente l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, nonché dei committenti privati;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

**d) Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della legge Regionale (Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6 [compilare Parte IV: Criteri di selezione A: Idoneità DGUE].**

**e) avere nella propria disponibilità – a titolo di proprietà, leasing, locazione finanziaria, avvalimento o altro - già al momento della formulazione dell'offerta un numero di distributori automatici pari almeno a 55** (qualora il concorrente alla data di presentazione dell'offerta non disponga di tutte le macchine necessarie, in caso di aggiudicazione della gara, nelle more tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del

contratto dovrà dimostrare l'avvenuta acquisizione delle ulteriori macchine aventi le caratteristiche tecniche offerte, pena la revoca del provvedimento di aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al successivo Art.10 punto 1) [compilare Parte IV: Criteri di selezione C: Capacità tecniche e professionali DGUE].

La comprova del requisito è fornita mediante un contratto di acquisto / leasing o qualsiasi altro documento comprovante la materiale disponibilità.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al **punto 7.2 lett. b)**, **punto 7.3 lett. c)** e **punto 7.3 lett. e)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** devono essere posseduti dalla mandataria.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi degli artt. 172 comma 2 e 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse ed utilità economiche messe a disposizione dall'ausiliaria, nonché il relativo costo o la diversa utilità economica prevista.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria nonché del relativo costo o diversa utilità economica prevista per l'ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice, nei limiti delle normative italiane e comunitarie vigenti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Questo dovrà anche essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell'appalto affidato.

I subappaltatori non devono aver partecipato in proprio alla procedura e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del codice e i requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione subappaltata: a tale fine, l'affidatario, assieme al contratto di subappalto, deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **73.903,32** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a Università degli Studi di Milano – Bicocca, non trasferibile, o mediante bonifico bancario, indicando nella causale il numero di CIG attribuito alla gara, con pagamento a: Ateneo Amministrazione Centrale - CIN: K ABI: 05696 CAB: 01628 n. C/C: 000000200X71; ovvero IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71; c/o Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Milano - Ag. n. 29 – Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 20126 - Milano (MI);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per *almeno 180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non è richiesto**.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

**Attestazione di PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE a favore dell'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione - ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005.** Per la presente gara l'importo della contribuzione che il concorrente dovrà corrispondere a favore dell'ANAC è fissato in **€ 165,00**;

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà - all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione – la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta;

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso le modalità telematiche previste dalla piattaforma di gara [https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_bandi\\_lista.wp](https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp) entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente capitolo 2.4 - Termine Presentazione Offerta, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma di gara, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Si consiglia di effettuare la registrazione con largo anticipo per evitare che inconvenienti tecnici possano impedire la partecipazione alla procedura di gara.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B - Contenente DOCUMENTAZIONE TECNICA
- b) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 5 MB per il singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la scheda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante potrà essere considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione degli elementi essenziali afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La scheda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possessa un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il modello di DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche di cui all'Allegato B – Schema di formulario DGUE adattato al Codice e al presente Disciplinare di Gara in formato word. Il modello così compilato dovrà essere convertito in formato PDF e quindi sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante concorrente o da un suo procuratore, producendolo infine sulla piattaforma di gara.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
  4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità di cui all'allegato L alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
  6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera C.d.A. del 24/11/2015 reperibile a <https://www.unimib.it/sites/default/files/Statuto%20e%20Regolamenti/Regolamenti%20Personale%20TA/codicecomportamento2015definitivo.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  7. accetta, ai sensi dell'art 100 comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
  8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  9. indica i seguenti dati: il proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
  10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
  12. accetta, ai sensi dell'art 100 comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o dal codice della Crisi d'impresa**

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare il giudice che l'ha rilasciato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
17. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta B - Offerta tecnica, dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. una **dichiarazione** attestante:
  - a) che tutti i "beni minimi" presentano le caratteristiche minime previste dall'art.1.3.6 del Capitolato Speciale, allegando quanto necessario per l'attribuzione degli eventuali relativi punteggi;
  - b) la conformità delle apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti, come disposto dagli artt.1.3.3 e 1.3.4 al Capitolato Speciale;
  - c) la messa a disposizione o meno di chiavette ricaricabili, come indicato nell'art. 1.4 del Capitolato Speciale;
  - d) l'impegno o meno a fornire gratuitamente i tag NFC, come indicato nell'art. 1.4 del Capitolato Speciale;

2. un **Elenco completo (BA) dei beni aggiuntivi** (SENZA l'indicazione dei relativi PREZZI) con la chiara identificazione delle informazioni utili (allegare le schede prodotto) per la verifica dei requisiti per l'ottenimento del punteggio relativo ai subcriteri B.1, B.2, di cui alla successiva tabella;

3. un **Elenco completo (BM) dei beni minimi** (SENZA l'indicazione dei relativi PREZZI) con la chiara indicazione delle informazioni utili (allegare le schede prodotto) per la verifica dei requisiti minimi e per l'ottenimento del punteggio relativo ai subcriteri C.1, C.2, di cui alla successiva tabella;

4. una **Relazione descrittiva** di massimo 4 facciate formato A4, redatte ciascuna in n. max 50 righe, carattere Times New Roman, dimensione 11 *[esclusi Copertina ed Indice]* relativa alle misure di gestione per la riduzione dei rifiuti prodotti dal servizio *[non sono ammessi allegati]*;

La busta B - Offerta tecnica, potrà altresì contenere:

5. copia conforme all'originale di **certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005**;

6. copia conforme all'originale di **certificazione TQS Vending**;

7. **dichiarazione di presenza di segreti tecnici** e/o commerciali all'interno dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, secondo il modello **Allegato C**.

La documentazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche minime, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale, ed eventualmente migliorative, **pena la possibilità per la Commissione giudicatrice di escludere il concorrente per mancata dimostrazione delle caratteristiche minime e/o di assegnare punteggio anche pari a zero relativamente agli aspetti migliorativi non chiaramente esplicitati o non idoneamente documentati.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della scheda di cui al punto 15.1.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) il LISTINO DEI PREZZI UNITARI dei beni minimi, predisposto secondo il modello dell'Allegato Allegato D- Modello Offerta Economica al presente Disciplinare di gara, compilando ciascuna casella di cui alla colonna “F” (prezzo unitario IVA inclusa). L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il file Excel messo a disposizione e successivamente trasformata in formato pdf/A e firmata digitalmente. In caso di discordanza tra valori unitari espressi e valore totale - ovunque

espresso -, prevarranno i primi e il totale verrà conseguentemente modificato d'ufficio dalla Stazione appaltante; **non potranno essere offerti prezzi superiori alle singole basi d'asta.** I prezzi dovranno essere espressi in cifre, esclusivamente per multipli di € 0,10 (diversamente, si procederà ad arrotondamento d'Ufficio per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 10 centesimi di euro: es. da € 0,11 a € 0,14 verrà arrotondato a € 0,10 e da 0,15 a 0,19 verrà arrotondato a € 0,20), con al massimo due cifre decimali; eventuali ulteriori decimali, non saranno presi in considerazione. L'importo indicato si intenderà comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto della concessione. **I singoli prezzi di tutti i beni minimi verranno moltiplicati per il numero di erogazioni stimate (dato arrotondato ai fini dell'offerta) nel quinquennio e il risultato complessivo costituirà il valore dell'offerta economica ai fini dell'attribuzione del punteggio.**

La suddetta offerta contiene:

- la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA<sup>1</sup>, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, secondo la relativa qualifica e
  - (a pena di esclusione) la stima dei COSTI AZIENDALI relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>2</sup> di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della Concessione;
- 2) il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse. Il Piano Economico Finanziario non è oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma viene acquisito quale attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta. Il punteggio economico sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. **In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.** Il Piano Economico e Finanziario degli operatori dovrà obbligatoriamente contenere l'asseverazione da parte di una società di revisione iscritta nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico o di altro soggetto abilitato ai sensi del Dlgs. 50/2016. Il concorrente inoltre dovrà evidenziare nel

<sup>1</sup> Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, il concorrente è tenuto a dichiarare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta. In particolare, il costo della sicurezza da indicare è il costo a carico dell'operatore economico concorrente relativo alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. Il suddetto costo potrà essere espresso come valore assoluto o come valore percentuale rispetto al valore stimato dell'offerta. Si precisa che non si tratta di costo a carico dell'Università. Qualsiasi importo indicato in offerta, si intende comprensivo degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico e dei quali l'operatore economico deve tenere conto nel formulare l'offerta.

proprio PEF il TASSO INTERNO DI RENDIMENTO DELL'EQUITY (TIR EQUITY), elemento necessario per le eventuali successive revisioni del PEF;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della scheda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo rispetto alla base d'asta o pari a zero.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 /100
Offerta economica	30/100
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nell'ultima colonna viene indicata la tipologia del punteggio:

D: "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;

Q: "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

T: "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITÀ DI VALUTAZIONE (T/Q/ D)
A	CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ	8	A.1	possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005;	4	T
			A.2	possesso di certificazione <i>TQS Vending</i>	4	T

B	PROPOSTA MERCEOLOGICA DI BENI AGGIUNTIVI (di cui all'art.1.3.6) del Capitolato Speciale)	20	B.1	percentuale di prodotti freschi, a chilometro zero e filiera corta <sup>3</sup> , con marchio certificato "bio" sul totale dei prodotti proposti	12	Q
			B.2	percentuale di prodotti per diabetici, intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati, per celiaci, per ipertesi, ad alto contenuto proteico sul totale dei prodotti proposti	8	Q
C	QUALITA' DEI BENI MINIMI (cfr. All. D al Disciplinare ed art. 1.3.6 del Capitolato Speciale)	26	C.1	percentuale di beni a chilometro zero e filiera corta sul totale dei beni minimi	14	Q
			C.2	percentuale di beni a marchio certificato "bio" <sup>4</sup> sul totale dei beni minimi	12	Q
D	DEVICES PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO	6	D.1	messa a disposizione di chiavette ricaricabili	3	T
			D.2	gratuità tag NFC	3	T
E	MISURE DI GESTIONE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL SERVIZIO	10	E.1	Progetto contenente l'impegno per il riciclo dei rifiuti anche in forma di <i>reverse vending</i> <sup>5</sup>	10	D

<sup>3</sup> Per le definizioni vedasi riferimenti al Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" per quanto applicabile

<sup>4</sup> Di seguito gli organismi soggetti al controllo delle Regioni e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, autorizzati da quest'ultimo a eseguire le ispezioni e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche:

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, codice IT ICA (ex AIAB)

BIOAGRICERT - Bioagricoop, codice IT BAC

BIOS, codice IT BIO

C.C.P.B. Consorzio Controllo Prodotti Biologici, codice IT CPB

CODEX, codice IT CDX

ECOCERT Italia, codice IT ECO

I.M.C. Istituto Mediterraneo di Certificazione, codice IT IMC

QC&I International services, codice IT QCI

SUOLO E SALUTE, codice IT ASS

BIOZERT, codice IT BZ BZT

<sup>5</sup> Metodo automatizzato per la raccolta, lo smistamento e la gestione della resa di contenitori usati di bevande allo scopo del riciclaggio o riutilizzo

	TOTALE				70	
--	--------	--	--	--	----	--

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i **criteri tabellari "T"**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per il **criterio discrezionale "D"**, i punteggi saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi coefficienti:

Giudizio	Coefficiente
eccellente	1,0
ottimo	0,9
buono	0,8
discreto	0,7
più che sufficiente	0,6
sufficiente	0,5
quasi sufficiente	0,4
scarso	0,3
insufficiente	0,2
gravemente insufficiente	0,1
inesistente	0

Il calcolo del punteggio per l'offerta tecnica avverrà in base alla formula:

$$K_i = A_i \cdot P_A + B_i \cdot P_B + C_i \cdot P_C$$

Dove:

$K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$  esimo.

$A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$ , sono coefficienti compresi tra 0 ed 1 espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente  $i$  esimo:

Il coefficiente è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile;

Il coefficiente è pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Quindi, il punteggio per ciascun elemento qualitativo discrezionale (D) di valutazione dell'offerta sarà ottenuto moltiplicando il suddetto coefficiente per il corrispondente punteggio massimo previsto. Si procederà poi a riparametrare il punteggio maggiore al massimo dei punti discrezionali assegnabili (65) riproponendo linearmente i punteggi delle offerte, secondo la seguente formula:

$$C(i)_R = [C(i)/C(i_{\max})] \cdot P_{\max}$$

Per i **criteri quantitativi "Q"**, i punteggi vengono attribuiti mediante applicazione di una formula matematica.

Il punteggio sarà attribuito mediante il coefficiente ottenuto sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, secondo le seguenti formule e tabella:

**“B. PROPOSTA MERCEOLOGICA DI BENI AGGIUNTIVI”**

$$Ci = Ni / N_{(BA)}$$

Ci = coefficiente dell'offerta dell'Operatore economico i) in valutazione;

Ni = numero di Beni Aggiuntivi aventi le caratteristiche di cui al criterio offerto dall'Operatore economico i)esimo in valutazione;

N<sub>(BA)</sub> = numero Beni Aggiuntivi totale offerto dall'Operatore economico i)esimo in valutazione

**“C. QUALITÀ DEI BENI MINIMI”**

$$Ci = Ni / N_{(BM)}$$

Ci = coefficiente dell'offerta dell'Operatore economico i) in valutazione;

Ni = numero di Beni Minimi aventi le caratteristiche di cui al criterio offerto dall'Operatore economico i)esimo in valutazione;

N<sub>(BM)</sub> = numero Beni Minimi totale richiesto dalla Stazione Appaltante

**18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, il prezzo offerto è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni secondarie. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente recante la sommatoria più bassa dei singoli prezzi di tutti i Beni Minimi

Al prezzo più basso complessivamente offerto, pari o in diminuzione rispetto alla base d'asta, saranno attribuiti punti 30,00; agli altri prezzi offerti dalle altre imprese concorrenti verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare come di seguito esemplificato:

$$\text{Punteggio} = 30,00 * Pb / Po$$

dove:

- Pb è l'offerta più bassa tra quelle di tutti i concorrenti risultante dalla somma dei singoli prezzi dei beni Minimi

- Po è l'offerta del concorrente n-esimo, risultante dalla somma dei singoli prezzi dei Beni Minimi quotati in gara.

Il punteggio verrà sempre espresso ed assegnato con due cifre decimali dopo la virgola.

**Si precisa che la Stazione Appaltante procederà a calcolare la graduatoria extrapiattaforma. Pertanto, in ogni caso di discordanza tra valori indicati dall'operatore economico concorrente negli allegati compilati e valori indicati nella piattaforma elettronica, prevarranno i primi.**

La procedura verrà aggiudicata all'operatore economico che avrà totalizzato il punteggio complessivo maggiore risultante dalla somma dei punti per la valutazione dell'offerta tecnica e di quelli per l'offerta economica.

#### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

La prima seduta avrà luogo il giorno **8/09/2023**, alle ore **14.30**.

Trattandosi di una procedura interamente telematica tutte le sedute di gara avverranno in modalità riservata mediante collegamento da remoto.

Si segnala che la S.A., per la presente gara, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui al precedente paragrafo "Documentazione Amministrativa (A)".

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Si procederà, nella prima seduta, alle seguenti operazioni:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) in ottemperanza della disposizione di cui all'art. 133, c. 8, D.lgs. 50/2016, apertura e chiusura della fase di valutazione della Documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Successivamente alla conclusione delle operazioni della commissione giudicatrice e all'apertura delle offerte economiche, il Seggio di Gara procederà solo per l'operatore risultante primo in graduatoria, anche a seguito del positivo esito del procedimento di verifica dell'anomalia, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In caso di eventuale esclusione ovvero revoca dell'aggiudicazione, si procederà nello stesso modo con i successivi concorrenti in ordine di graduatoria.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi alla commissione giudicatrice con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, anche esterni. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo formale della documentazione tecnica, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, si procederà a inserire a sistema i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di ulteriore ribasso sull'offerta economica da parte dei concorrenti a pari merito e, in caso di ulteriore parità, al sorteggio elettronico.

All'esito delle operazioni di cui sopra si redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si chiude la seduta

dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

**Si precisa che la Stazione Appaltante procederà a calcolare la graduatoria extrapiattaforma.**

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra – qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura. **La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche se dovesse pervenire una sola offerta valida.**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma della scrittura privata non autenticata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **8.540,00** (IVA 22% compresa). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.